

**CRITERI PER I COMUNI**

**Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l'anno scolastico 2017-2018**

La Regione dell'Umbria, al fine dell'attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l'anno scolastico 2017/2018 fornisce i seguenti criteri:

1. Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di **€ 10.632,94**.  
Il valore ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente viene determinato, ai sensi del DPCM 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell'allegato A al DM 7 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. – serie generale - n. 267 del 17 novembre 2014 – supplemento ord. n. 87.  
Qualora non sia ancora disponibile l'attestazione relativa all'ISEE, può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica), in questo caso l'attestazione ISEE potrà essere acquisita dal Comune successivamente.  
**Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell'ISEE (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l'attestazione ISEE definitiva.**
2. Gli interessati dovranno:
  - presentare la domanda direttamente **al Comune di residenza dell'alunno entro il 20 ottobre 2017** sull'apposito modello predisposto (Allegato B), reperibile sul sito internet della Regione, [www.regione.umbria.it/istruzione](http://www.regione.umbria.it/istruzione), sezione Bandi e contributi, presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole;
  - attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E, pari o inferiori ad **€ 10.632,94**.
  - Dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegni pubblico di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali.
3. I Comuni accolgono le domande prodotte dai propri residenti sull'apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole ricadenti sul territorio comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione.  
I singoli Comuni valutano l'ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti, con verifica, per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell'acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole (DPCM 226/2000 art. 1 comma 1 lett. a).
4. La titolarità dell'intervento per l'erogazione del contributo per i libri di testo è dei Comuni i quali ne stabiliscono le modalità attuative, fermo restando il requisito della residenza anagrafica, assicurando l'intervento agli studenti sotto soglia ISEE prevista al punto 1, includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano Scuole di altre Regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio.
5. I Comuni dovranno trasmettere alla Regione dell'Umbria, il numero delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio (previa disamina delle stesse), tramite PEC posta elettronica certificata all'indirizzo: [direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it), entro il **24 novembre 2017**.

6. L'attribuzione dei contributi ai Comuni è subordinata all'accredito, da parte del MIUR, del fondo statale di spettanza della Regione dell'Umbria per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, per l'anno 2017.
7. La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari da parte dei Comuni, è subordinata alla **presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo**. La documentazione di spesa relativa all'acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo).
8. I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo.